

COMUNE DI GRAVELLONA LOMELLINA
(Provincia di PAVIA)

REGOLAMENTO *COMUNALE*
C.O.S.A.P.

**CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI
SPAZI ED AREE PUBBLICHE**

(Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 23.12.1998 e integrato con

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 30.11.2015)

CAPO I
NORME GENERALI

ART. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento disciplina l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui all'art. 63 del D.Lgs 15/12/1997 n. 446 nonché le modalità per la richiesta, il rilascio, il rinnovo e la revoca delle concessioni e delle autorizzazioni.

ART. 2

OGGETTO DEL CANONE

Sono soggette al canone le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del comune.

Sono, parimenti, soggette al canone le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, con esclusione dei balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonché le occupazioni sotto stanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.

Il canone si applica, altresì alle occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.

Sono escluse dal canone le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile dei Comuni o al demanio statale.

ART. 3

SOGGETTI ATTIVI E PASSIVI

Il canone è dovuto al Comune dal titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico nell'ambito del territorio.

CAPO II
NORME E PROCEDURE COMUNI A
TUTTE LE OCCUPAZIONI

ART. 4
DOMANDA DI CONCESSIONE

La domanda di concessione, da presentarsi su appositi moduli messi a disposizione dall'ufficio comunale, dovrà essere corredata di tutte le illustrazioni (disegni, fotografie, ecc.) che lo stesso ufficio comunale riterrà di richiedere per l'istruttoria.

Ogni richiesta di occupazione deve essere giustificata da uno scopo, come l'esercizio di un'industria, commercio, arte o professione, o ragioni edilizie, agricole, impianti di giostre, giochi, spettacoli o trattenimenti, pubblici e simili.

Ai proprietari dei negozi fronteggianti le aree pubbliche è accordata la concessione delle stesse aree con preferenza sugli altri richiedenti.

Quando lo stesso suolo è richiesto da più persone la concessione è fatta, al primo richiedente. Nel caso di richieste contemporanee decide la sorte.

Ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il termine per la conclusione del procedimento relativo alla richiesta avanzata ai sensi del precedente comma 1 è fissato in 30 giorni. Qualora vengano richiesti da parte dell'ufficio chiarimenti o integrazioni della documentazione prodotta, il termine è prorogato di 20 giorni.

ART. 5
DEPOSITO CAUZIONALE

Per le occupazioni che devono essere precedute da lavori che comportino la rimessa in pristino dei luoghi al termine della concessione o da cui possono derivare danni al demanio comunale o a terzi, o, in particolari circostanze che lo giustifichino, si potrà prescrivere il versamento di un deposito cauzionale adeguato, a titolo cautelativo e a garanzia dell'eventuale risarcimento.

ART. 6

CONCESSIONE E/O AUTORIZZAZIONE

L'occupazione di spazi ed aree pubbliche non potrà aver luogo se non dietro concessione e/o autorizzazione con la quale si determinerà, in apposito disciplinare, nel contesto o in allegato alla stessa, le condizioni, le modalità, la durata, il termine entro cui dovrà procedersi alla occupazione e alla costruzione degli impianti e manufatti, nonché ogni altra nonna che l'utente è tenuto ad osservare.

Per la occupazione di marciapiedi, piazze e vie pubbliche, anche di breve durata, saranno tenute in particolare conto le esigenze della circolazione e dell' estetica.

ART. 7

DISCIPLINARE

Il disciplinare di cui al precedente articolo dovrà prevedere di:

- a) limitare l'occupazione allo spazio assegnato;
- b) non protrarre l'occupazione oltre la durata stabilita, salvo proroga ottenuta prima della scadenza;
- c) custodire e difendere da ogni eventuale danno il bene assegnato, facendone uso con la dovuta cautela diligenza, seguendo le norme tecniche consigliate dagli usi e consuetudini o che saranno imposte dalla Amministrazione;
- d) curare continuamente la manutenzione delle opere costruite in dipendenza della concessione, riparando gli eventuali danni arrecati ai circostanti beni pubblici o di terzi;
- e) evitare intralci o danni al transito dei veicoli, autoveicoli e pedoni, apponendo i prescritti segnali in caso di pericolo;
- f) eseguire tutti i lavori necessari per porre in pristino, al termine della concessione, il bene occupato.
- g) versare all'epoca stabilita il canone relativo;
- h) risarcire il Comune di ogni eventuale maggiore spesa che, per effetto delle opere costruite in concessione, dovesse sostenere per l'esecuzione di lavori;

- i) disporre i lavori in modo da non danneggiare le opere esistenti e in caso di necessità prendere gli opportuni accordi con l'Amministrazione o con terzi per ogni modifica alle opere già in atto, che in ogni caso fanno carico al richiedente stesso.
Riconoscendosi impossibile la coesistenza delle nuove opere con quelle già in atto, la concessione si deve intendere come non avvenuta, ove l'Amministrazione, nel pubblico interesse, non possa addivenire alla revoca delle concessioni e/ o autorizzazioni rilasciate;
- j) osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari e tutte le altre prescrizioni contenute nell'atto di concessione, esonerando il Comune da qualsiasi responsabilità, diretta o indiretta, per danni arrecati a terzi durante l'esercizio del diritto di occupazione, e risarcendo il Comune di altri danni che dovesse sopportare per effetto della concessione e/o autorizzazione.

Il disciplinare di concessione deve essere tenuto dall'utente sempre a disposizione degli agenti comunali o degli addetti del concessionario del servizio di accertamento e riscossione incaricati di sopralluoghi e controlli.

ART. 8

RINNOVO DELLA CONCESSIONE E/O

AUTORIZZAZIONE

Coloro che hanno ottenuto la concessione e/o autorizzazione dell'occupazione, ai sensi dell'art.2 del presente regolamento, possono richiederne il rinnovo.

La richiesta di rinnovo deve essere redatta con la stessa modalità per il rilascio prevista dai precedenti articoli e comunque prodotta, per le occupazioni temporanee, almeno 7 giorni lavorativi prima della scadenza e deve contenere anche gli estremi della concessione originaria e copia delle ricevute di pagamento del canone.

ART. 9
AUTORIZZAZIONI DI ALTRI UFFICI COMUNALI O DI
ALTRI ENTI - DIRITTI DI TERZI.

La concessione e/o autorizzazione comunale all'occupazione di spazi ed aree pubbliche non implica da sola che il richiedente sia legittimato a dare esecuzione alla concessione, dovendo egli procurarsi, sempre a sua cura e sotto la propria responsabilità, tutte le autorizzazioni eventualmente prescritte da norme particolari.

L'autorizzazione comunale si intenderà sempre rilasciata fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, verso i quali risponderà unicamente l'utente.

ART. 10
REVOCA DELLE CONCESSIONI

Qualora, per mutate circostanze, l'interesse pubblico esiga che il bene concesso ritorni alla sua primitiva destinazione, ovvero debba essere adibito ad altra funzione indilazionabile e necessaria per la soddisfazione dei pubblici bisogni, l'Amministrazione Comunale ha la facoltà di revocare la concessione.

Le concessioni del sotto suolo non possono essere però revocate se non per necessità dei pubblici servizi.

La revoca dà diritto alla restituzione del canone pagato in anticipo in proporzione al periodo non fruito con esclusione di qualsiasi indennità. La revoca è disposta dal Responsabile del Servizio previa apposita ordinanza sindacale di sgombero e di riduzione in pristino del bene occupato, preceduta, se del caso, da una perizia tecnica.

Nell'ordinanza è assegnato al concessionario un congruo termine per la esecuzione dei lavori di sgombero e di restauro del bene occupato, decorso il quale essi saranno eseguiti d'ufficio, salvo rivalsa della spesa a carico dell'inadempiente, da prelevarsi dal deposito cauzionale eventualmente costituito in sede di rilascio dell'atto di concessione.

Il provvedimento di revoca è notificato a mezzo del Messo Comunale.

Il provvedimento di revoca per necessità dei pubblici servizi, o per la soddisfazione di altri pubblici bisogni, è insindacabile da parte del concessionario e per effetto di esso lo stesso concessionario è obbligato a ripristinare, trasportando altrove i materiali di rifiuto e provvedendo alla migliore sistemazione e pulizia dei luoghi evitando danni al Comune e ai terzi.

ART. 11

DECADENZA DELLA CONCESSIONE

Il concessionario incorre nella decadenza qualora:

- Non adempia alle condizioni imposte nell'atto di concessione, o alle norme stabilite nella Legge e nel presente Regolamento.
- Avvenga il passaggio, nei modi e forme di legge, del bene concesso dal demanio al patrimonio del Comune o al demanio o patrimonio dello Stato, della Provincia. o della Regione, e si venga a creare una situazione tale da non potersi più consentire un atto di concessione da parte dell' amministrazione.
- Mancato pagamento del canone per L'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

Per la decadenza sarà seguita la stessa procedura prevista per la revoca dal precedente articolo.

ART. 12

SOSPENSIONE DELLE CONCESSIONI

E' in facoltà del Comune, in occasioni straordinarie per ragioni di ordine pubblico, prescrivere lo sgombero delle aree concesse in posteggio, senza diritto d'indennizzo alcuno ai concessionari, salvo il caso che lo sgombero fosse permanente, nel qual caso si renderebbe applicabile il disposto del 3° comma del precedente articolo 10.

Gli occupanti saranno obbligati ad ottemperare all' ordine emanato, né il concessionario del servizio, in caso di gestione in concessione, potrà sollevare eccezioni od opposizioni di sorta.

Parimenti non potrà, il concessionario, opporsi o richiedere indennizzi per qualunque ordine o provvedimento che il Comune disponga in applicazione del presente Regolamento.

ART. 13

NORME PER LA ESECUZIONE DEI LAVORI

Durante l'esecuzione dei lavori il concessionario, oltre le norme tecniche e pratiche di edilizia previste dalle leggi e regolamenti in vigore, dagli usi e consuetudini locali, deve osservare le seguenti prescrizioni generali e quelle particolari che gli possono essere imposte all'atto della concessione:

- a) non arrecare disturbo o molestia al pubblico o ad altri concessionari, o intralci alla circolazione;
- b) evitare scarichi o depositi di materiali sull'area pubblica non consentiti dai competenti organi del Comune o da altre autorità;
- c) evitare scarichi di acque stili/area pubblica o, in caso di assoluta necessità provvedere alla loro canalizzazione, rispettando le norme igieniche richieste dalla situazione dei luoghi o imposte dal Comune o da altre autorità;
- d) evitare l'uso di mine o di altri mezzi che possono cagionare spaventi o pericoli e danni alle persone ed alle cose del Comune o di terzi;
- e) collocare adatti ripari per evitare spargimenti di materiali sui suoli adiacenti pubblici e privati e predisporre mezzi necessari atti ad evitare sinistri e danni ai passanti, per i quali il Comune non assume alcuna responsabilità, che viene a ricadere interamente sul concessionario.

L'atto di concessione obbliga il concessionario a non abusare dei beni concessi eseguendo lavori, scavi e demolizioni non previsti nell'atto stesso.

E' vietato al concessionario di arrecare qualsiasi danno al suolo, di infiggervi pali, chiodi o punte o di smuovere in qualsiasi modo il selciato o pavimento, salvo i casi in cui, per evidenti necessità, ne abbia ottenuto la preventiva autorizzazione e fermo l'obbligo di riportare tutto in pristino a lavoro ultimato, sì da rispettare in pieno l'igiene, l'estetica ed il decoro cittadino.

ART 14

OCCUPAZIONI ABUSIVE

Le occupazioni effettuate senza la prescritta autorizzazione o revocate o venute a scadere e non rinnovate, sono considerate abusive e passibili delle sanzioni secondo le norme in vigore, in aggiunta al pagamento del canone dovuto.

Alle occupazioni abusive sono applicate le stesse tariffe previste per le analoghe tipologie e riferite alle occupazioni regolarmente autorizzate.

Per la loro cessazione il Comune ha, inoltre, la facoltà, a termini dell'art. 823 del Codice civile, sia di procedere in via amministrativa, sia di avvalersi dei mezzi ordinari a difesa della proprietà e del possesso regolati dal Codice civile.

CAPO III
VERSAMENTO, RILEVAMENTO E ACCERTAMENTO,
RIMBORSO DEL CANONE

ART. 15
"VERSAMENTO DEL CANONE"

Per le occupazioni permanenti il canone va corrisposto mediante versamento al Comune o suo concessionario da effettuarsi su apposito modulo di c/c postale entro il termine di 30 giorni dal rilascio dell'atto di concessione con arrotondamento a € 0,50 per difetto se la frazione non è superiore € 0,50 o per eccesso se superiore.

Per gli anni successivi al primo, il canone per le occupazioni permanenti va corrisposto mediante versamento con apposito modulo di cui al comma precedente nel mese di gennaio di ogni anno, sempreché non si verifichino variazioni nella consistenza dell'occupazione.

Per le occupazioni temporanee di suolo pubblico, il canone è corrisposto mediante versamento con apposito modulo di cui ai commi precedenti o mediante pagamento diretto con contestuale rilascio di quietanza entro il termine previsto per l'inizio delle occupazioni medesime. Qualora le occupazioni temporanee non siano concesse ad alcun previo atto dell'Amministrazione Comunale, il pagamento del canone va effettuato senza la compilazione del suddetto modulo, mediante versamento diretto.

Per le occupazioni di cui all'art. 15 il versamento del canone con apposito modulo di c/c postale va effettuato nel mese di gennaio di ciascun anno.

Per le occupazioni con canone d'importo complessivo superiore a € 774,68 è consentito il pagamento in quattro rate scadenti nei mesi di gennaio, aprile, luglio, ottobre, sempre che la scadenza della concessione o dell'autorizzazione sia successiva ai termini di scadenza più sopra indicati. Il mancato pagamento del canone comporta la decadenza della concessione.

ART. 16
"RILEVAMENTI E ACCERTAMENTI"

In riferimento alle concessioni o autorizzazioni rilasciate si procede, in primo luogo al controllo delle relative occupazioni sul territorio, alla verifica dei versamenti effettuati, sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili dagli stessi si provvede alla correzione di eventuali errori materiali o di calcolo dandone comunicazione al soggetto passivo.

In presenza di occupazione abusiva si procederà con l' emissione di un apposito avviso in cui è fatto riferimento al verbale di contestazione redatto da competente pubblico ufficiale, che dovrà contenere l'indicazione del canone, della sanzione amministrativa pecuniaria dovuta, degli interessi e del termine di pagamento.

Nei casi di ritardo o inesattezza nel pagamento del canone dovuto si emetterà apposito avviso senza verbale di contestazione contenente le indicazioni del canone, della sanzione amministrativa pecuniaria, degli interessi e il termine di giorni sessanta per il pagamento onde non incorrere nella decadenza della concessione o autorizzazione.

Gli avvisi saranno notificati anche a mezzo del servizio postale raccomandato con avviso di ricevimento entro il terzo anno dalla data della rilevazione.

ART. 17

"RIMBORSI"

Gli aventi diritto possono richiedere, con apposita istanza, il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento.

Sull'istanza di rimborso si dovrà provvedere entro 90 giorni dalla data di presentazione della stessa, riconoscendone gli interessi di legge.

CAPO IV

TARIFFE - ESCLUSIONI

ART. 18

"CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE, SPAZI ED AREE PUBBLICHE"

Ai fini dell'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, le strade le aree e gli spazi del Comune di Gravellona sono classificate in due categorie in base alla loro importanza ricavata dagli elementi di centralità, intensità abitativa, presenze commerciali, densità di traffico pedonale e veicolare, come da elenco di classificazione allegato al presente regolamento quale parte integrante e sostanziale.

ART. 19

"CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEL CANONE"

Il canone è commisurato alla superficie occupata e si applica sulla base delle misure di tariffa deliberate o dei coefficienti di valutazione ove previsti, tenuto conto che alla tariffa base corrisponde il coefficiente 1. L'indicazione dei coefficienti moltiplicativi sulla tariffa base, ove previsti, è corrispondente alla maggiorazione o riduzione indicata.

La superficie è espressa in mq. o in metri lineari, con arrotondamento alla misura superiore. Nel caso di più occupazioni anche della stessa natura, di misura inferiore al metro quadrato o al metro lineare, il canone si determinerà autonomamente per ciascuna di esse.

Le superfici eccedenti i 1.000 mq. sono calcolate in ragione del 10 per cento.

Per le occupazioni temporanee strumentali per la posa di cavi, condutture di impianti dei pubblici servizi, la superficie va calcolata cumulativamente, qualora le occupazioni abbiano la medesima natura e siano effettuate nell'ambito della stessa categoria.

Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 mq., del 25 per cento per la parte eccedente 100 mq. e fino a 1.000 mq., del 10 per cento per la parte eccedente 1.000 mq ..

Il canone è indivisibile e il versamento o la richiesta dello stesso può essere effettuata indifferentemente a uno dei contitolari in base ai principi generali della solidarietà passiva tra i condebitori così come previsto dall' art.1292 del Codice Civile.

ART 20

"MISURAZIONE DELL'AREA OCCUPATA - CRITERI"

La misurazione dell'area occupata viene eseguita dagli addetti incaricati dall'Amministrazione Comunale o dal concessionario del servizio di accertamento e riscossione del canone.

I vasi delle piante, le balaustre o ogni altro elemento delimitante l'area occupata si computano ai fini dell'applicazione del canone.

ART. 21

TARIFFE, MAGGIORAZIONI E RIDUZIONI

Le tariffe del canone per l'occupazione permanente o temporanea degli spazi ed aree pubbliche sono stabilite con deliberazione ai sensi di legge ed in rapporto alle categorie previste dall'art.18 e sono allegate al presente regolamento.

Per le occupazioni permanenti il canone è dovuto per anni solari, ad ognuno dei quali corrisponde un'obbligazione autonoma.

Per le occupazioni temporanee il canone è commisurato alla superficie occupata ed è, graduato, nell'ambito delle categorie previste dall'art.18, in rapporto alla durata delle occupazioni.

A tale fine vengono stabiliti i seguenti tempi di occupazioni giornaliere e le relative misure di riferimento:

- dalle ore 06 alle ore 20 : 85 % della tariffa giornaliera non frazionabile - € 1,05 ;
- dalle ore 20 alle ore 06 : 15 % della tariffa giornaliera non frazionabile - € 0,186.

Per le occupazioni effettuate da parte di Venditori Ambulanti, di produttori agricoli che vendano direttamente i loro prodotti, la tariffa ordinaria è ridotta del 50 % - pari a coefficiente 0,50.

Per le occupazioni finalizzate alla posa dei cavi, condutture ed impianti di pubblici servizi la tariffa base è ridotta del 50% - pari a coefficiente 0,50.

Occupazioni realizzate per manifestazioni politiche, culturali e sportive la tariffa è ridotta dell'80 % - pari a coefficiente 0,20.

Per le occupazioni realizzate per esercizio attività edilizia la tariffa base è ridotta del 50 % - pari a coefficiente 0,50.

Per le occupazioni realizzate da Pubblici Esercizi la tariffa base è ridotta del 50% - pari a coefficiente 0,50.

Per le occupazioni di durata di almeno 15 giorni la tariffa giornaliera è ridotta del 50 % per cento.

Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore a 30 giorni e che si verificano con carattere ricorrente la riscossione del canone avviene mediante convenzione con tariffa ridotta del 50% a fronte del pagamento anticipato del canone. Il pagamento anticipato con tariffa ridotta, che può essere effettuato in un'unica soluzione o a rate, non consente la restituzione del canone nel caso in cui, per fatto imputabile al soggetto passivo, l'occupazione abbia avuto durata inferiore a quella prevista.

ART. 22

DISTRIBUTORI DI CARBURANTE E TABACCHI DETERMINAZIONE DEL CANONE

Per l'occupazione con apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi è dovuto un canone annuo in base alla apposita tariffa deliberata - (pari a coefficiente 1).

Per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburante e dei relativi serbatoi sotterranei e la conseguente occupazione del suolo e sottosuolo è dovuto un canone annuo in base alla tariffa deliberata - (pari a coefficiente 1).

Il canone è applicato sulla base dei seguenti criteri :

- a) il riferimento standard concerne un distributore di carburante munito di un solo serbatoio di capacità non superiore a 3.000 litri ;
- b) se il serbatoio è di maggiore capacità, la tariffa è aumentata di un quinto ogni mille litri o frazione di mille litri ;
- c) nel caso di distributori di carburante muniti di due o più serbatoi di differente capacità raccordati fra loro, il canone è applicato con riferimento al serbatoio di minore capacità maggiorato di un quinto per mille litri o frazioni di mille litri degli altri serbatoi;
- d) per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi autonomi il canone è applicato autonomamente per ciascuno di essi .

Si precisa che il canone di cui al presente articolo è dovuto esclusivamente per l'occupazione del suolo e del sottosuolo effettuata con le sole colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa ed i relativi serbatoi sotterranei, nonché per l'occupazione del suolo con un chiosco che insiste su di una superficie non superiore a quattro metri quadrati.

Tutti gli ulteriori spazi ed aree pubbliche eventualmente occupati con impianti o apparecchiature ausiliare, funzionali o decorative, ivi comprese le tettoie, i chioschi e simili per le occupazioni eccedenti la superficie di quattro metri quadrati, comunque utilizzati, sono soggetti al canone di occupazione spazi ed aree pubbliche.

ART. 23

(OCCUPAZIONI DEL SOTTOSUOLO E DEL SOPRASSUOLO CON CONDUTTURE, CAVI E IMPIANTI - DISCIPLINA E CRITERI DI APPLICAZIONE)

Il canone per l'occupazione del sotto suolo e soprassuolo stradale con condutture, cavi e impianti in genere è determinato forfettariamente in base alla lunghezza delle strade occupate.

Le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione di pubblici servizi e per quelle realizzate nello esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi, in fase di prima applicazione, sono assoggettate al canone commisurato al numero complessivo delle relative utenze per la misura unitaria di tariffa pari a € 0,64557 per ciascun utente, con un minimo di canone annuo di € 516,46. Tale tariffa sarà soggetta a rivalutazione annuale in base ai dati ISTAT.

Superata la fase di prima applicazione (primi due anni) il canone relativo alle occupazioni di cui al comma precedente verrà determinato applicando una riduzione del 50% delle relative tariffe deliberate.

Per le occupazioni temporanee del sottosuolo e soprassuolo stradale con condutture, cavi ed impianti in genere il canone è applicato forfettariamente in funzione dello sviluppo chilometrico dell'occupazione stessa o frazione ed è determinato sulla base della tariffa deliberata.

In sede applicativa si terrà conto delle seguenti specificazioni:

- la tariffa deliberata è aumentata del 50% per le occupazioni superiori al K.m. lineare;
- per le occupazioni di durata superiore a trenta giorni il canone è maggiorato del 30% se l'occupazione è contenuta tra i trenta ed i novanta giorni, del 50% se l'occupazione è di durata superiore a novanta e non oltre i 180 giorni, del 100% per le occupazioni di durata superiore a 180 giorni.

ART. 23 bis

Occupazione di suolo pubblico da parte di pubblici esercizi mediante tavoli e sedie (Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 30.11.2015)

- 1) Finalità – L'occupazione con arredi (tavoli e sedie) è finalizzata ai servizi di somministrazione all'aperto.
- 2) Occupazione – Gli arredi non devono fuoriuscire dallo spazio richiesto per l'occupazione. L'occupazione può essere effettuata sia rasente il muro che al margine del marciapiede (non è consentita in entrambe le posizioni). In ogni caso deve restare libero lo spazio necessario per il transito pedonale, il quale non deve essere inferiore a mt. 1,50
Il canone è riferito per occupazione di durata giornaliera dalle ore 7.30 alle ore 24.00 e inoltre dalle ore 00,00 alle ore 00,30 nei giorni festivi.
- 3) Sanzioni - In caso di inosservanza delle sopra citate disposizioni è prevista l'irrogazione di una sanzione amministrativa pari ad Euro 100,00. La reiterata mancata rimozione degli arredi negli orari non autorizzati prevede il pagamento della sanzione amministrativa e potrà dare luogo alla revoca dell'autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico.

ART. 24

ESCLUSIONI

1. Sono escluse dal canone:

- a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'art. 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- b) le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza e le aste delle bandiere;
- c) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione nonché di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati.

- d) le occupazioni occasionati di durata non superiore a quella che sia stabilita nel regolamento di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;
- e) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune o alla provincia al termine della concessione medesima;
- f) le occupazioni di aree cimiteriali;
- g) gli accessi carrabili destinati a soggetti portatori di handicap ;
- h) i passi carrabili, i semplici accessi carrabili o pedonali ;
- i) le occupazioni realizzate con tende fisse o retrattili ;
- j) innesti o allacci per l'erogazione di pubblici servizi ;
- k) le occupazioni che promuovono iniziative o manifestazioni a carattere politico, quando l'area occupata non eccede i 10 mq.

CAPO V

RISCOSSIONE COATTIVA

SANZIONI E DISPOSIZIONI FINALI

Art 25

"RISCOSSIONE COATTIVA"

La riscossione coattiva del canone è effettuata dal Comune o dal concessionario con remissione dell' atto ingiuntivo di cui al R.D. 639 del 14 Aprile 1910.

Le spese incontrate per l'espletamento della procedura coattiva verranno addebitate all'insolvente e recuperate con il procedimento di cui alle linee precedenti.

ART. 26
SANZIONI - INTERESSI

Per le occupazioni abusive accertate si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del 100%.

In caso di ritardato pagamento del canone dovuto si applica la maggior sanzione amministrativa pecuniaria del 30% del canone non versato.

Sulle somme dovute a titolo di canone si applicano gli interessi di legge.

Le sanzioni indicate nei punti precedenti si applicano indipendentemente da quelle stabilite dall'art. 20 - commi 4 e 5 del D.Lgs 30 aprile 1992, n °285.

ART 27
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche è istituito a decorrere dal 1 gennaio 1999. I soggetti già tenuti a corrispondere la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, con decorrenza dalla predetta data, sono tenuti al pagamento del suddetto canone nella misura, alla scadenza e con le modalità previste dal presente regolamento.

L'attività di accertamento, liquidazione e riscossione della suddetta entrata patrimoniale può essere affidata a terzi a norma dell'art. 52, comma 5, lett.. b), n 2, ultima parte del D.Lgs. 446/97.

I soggetti già affidatari di servizi di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e altre entrate degli enti locali, che svolgono i predetti servizi almeno dal 1 gennaio 1997, debbono adeguarsi alle condizioni ed ai requisiti previsti per l'iscrizione nell'albo di cui all'art. 53 del D. Lgs 446/97 entro il termine indicato all'art. 15 del D. Lgs 137/98.

Il contratto relativo al servizio di accertamento e riscossione della TOSAP, previo adeguamento dell' oggetto contrattuale alla nuova natura dell' entrata, dispiega i propri effetti fino alla naturale scadenza, purché la concessionaria soddisfi entro il termine di cui all'art.15 del D.Lgs 137/98 i requisiti e le condizioni per l'iscrizione all'albo di cui all'art.53 del D.Lgs 446/97 .

ART 28

ENTRATA IN VIGORE.

Il presente regolamento entra in vigore il 1 gennaio 1999.

OCCUPAZIONI PERMANENTI
COEFFICIENTI E TARIFFE PER METRO QUADRO

<u>TIPOLOGIA</u>	<u>COEFF</u>	<u>TARIFFA I° CAT</u>	<u>TARIFFA II°CAT</u>
A) Occupazione ordinaria del suolo comunale	1	€ 18,59	€ 17,56
B) Occupazione ordinaria di spazi soprastanti e sottostanti il suolo	1	€ 18,59	€ 17,56

OCCUPAZIONI TEMPORANEE DEL SUOLO
COEFFICIENTI E TARIFFE PER MQ.

Tipologia	Coeff.	Tariffa I° cat	Tariffa II° cat
A) Occupazione temporanee del suolo	1	€ 1,23949655781	€ 1,03291379817
B) Occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo.	1	€ 1,23949655781	€ 1,03291379817
C) Occupazioni effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti con esclusione di quelle realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimento dello spettacolo viaggiante.	1	€ 1,23949655781	€ 1,03291379817
D) Occupazioni realizzate da venditori ambulanti pubblici esercizi e produttori agricoli.	0,50	€ 0,61974827890	€ 0,51645689908
E) Occupazioni realizzate da venditori attrazioni giochi divertimenti dello spettacolo viaggiante.	0,20	€ 0,24789931156	€ 0,20658275963
F) Occupazioni con autovetture di uso privato realizzare su aree a cio' destinate dal Comune	1	€ 1,23949655781	€ 1,03291379817
G) Occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia	0,50	€ 0,61974827890	€ 0,51645689908
H) Occupazioni realizzate per manifestazioni politiche, culturali o sportive	0,20	€ 0,24789931156	€ 0,20658275963
I) Occupazioni temporanee di durata non inferiore a 15 giorni		€ 0,61974827890	€ 0,51645689908
L) Occupazioni temporanee di durata non inferiore a trenta giorni o a carattere ricorrente		€ 0,30987413945	€ 0,25822844954

COEFFICIENTI E TARIFFE PER KM. LINEARE

[illegible]

